

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.12.2016

OGGETTO: Gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino. Esame ed approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✚ il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai sensi dell'art. 84 del DPGR 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con LR 23.10.1998 n. 10, alla Comunità Valsugana e Tesino, che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione stipulata con la Comunità, nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti;
- ✚ con deliberazione consiliare n. 6 dd. 03.03.2016 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI);
- ✚ la Comunità Valsugana e Tesino, con nota prot. n. 23962-P dd. 13.12.2016 pervenuta in data 14.12.2016 prot. 6526, in qualità di ente gestore del servizio, propone integrazione dell'art. 19 ter così da precisarne meglio alcuni aspetti ad esso connesso.

Ritenuto condividere la proposta di modifica al regolamento, come predisposta dall'ente gestore del servizio;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 della L. 448/2001:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPRReg 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.), da parte del:

- ✓ Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
- ✓ Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Rilevato che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del relativo parere di regolarità;

Ricordato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare, al 28 febbraio 2017, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Visti:

- ✚ il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPRReg 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg 03.04.2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla LR 02.05.2013 n. 3 e dalla LR 09.12.2014 n. 11;
- ✚ il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPRReg 01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla LR 05.02.2013 n. 1 e dalla LR 09.12.2014 n. 11;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta

DELIBERA

1. 1.- DI APPORTARE , così come proposto dalla Comunità Valsugana e Tesino nella veste di ente gestore del servizio, al Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI) le seguenti modifiche:
 - ✓ dopo l'art. 19/bis viene introdotto il seguente articolo:
 - ✓ **"Art. 19 ter –Conferimento a titolo oneroso di rifiuti ai Centri di Raccolta**
 - ✓ "Il conferimento ai Centri di raccolta (C.R/C.R.Z/C.I.) di determinati rifiuti, individuati con apposito provvedimento del Comitato esecutivo della Comunità, è soggetto al pagamento di un corrispettivo determinato annualmente in sede di approvazione della tariffa annuale di smaltimento rifiuti."
2. DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto, il Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI), come predisposto dalla Comunità Valsugana e Tesino, nel testo risultante in seguito alle modifiche di cui al punto precedente, come da allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. DI DARE ATTO che il regolamento di cui al punto precedente entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce integralmente il testo vigente del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 6/2016.
4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della tariffa si rinvia alle norme di legge che disciplinano la tariffa in parola.
5. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

6. DI DICHIARARE a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del TULLRROC, approvato con DPRReg 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2017 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

c) in alternativa alla lett. b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.